


La gestione di impianti sportivi: aspetti giuridici.

Dott.ssa Barbara Agostinis

Soggetti presenti nell'impianto sportivo:

- **Gestore:** si occupa del funzionamento, della manutenzione e dell'utilizzo dell'impianto [idoneità e sicurezza dei locali e impianti sportivi]
- **Istruttore:** cura l'aspetto teorico dell'insegnamento della disciplina sportiva e l'aspetto relativo alla corretta esecuzione dei movimenti.
- **Allenatore:** ha competenze simili all'istruttore, ma più specialistiche e meno didattiche.

Se durante lo svolgimento dell'attività sportiva atleti o utenti subiscono danni:

- Responsabilità **civile** con obbligo risarcitorio:
 - Responsabilità **contrattuale** (art. 1218 c.c.)
 - Responsabilità **extracontrattuale** (art. 2043 c.c. ss. "neminem laedere")
- 

Responsabilità contrattuale:

- Art. 1218 c.c. "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"

Disciplina giuridica:

- Il danneggiato deve provare solo l'inadempimento
- Entro 10 anni

Responsabilità extracontrattuale:

- Art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona **ad altri** un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno":
 - dolo/colpa,
 - imputabilità,
 - rapporto di causalità,
 - danno ingiusto** (lesione solo oltre il limite del rischio consentito)

Disciplina giuridica

- Per essere risarcito il danneggiato deve provare:
 1. Tutti gli elementi della fattispecie (anche l'elemento soggettivo)
 2. Entro 5 anni

Responsabilità aggravata:

- presunzione di colpa a carico del danneggiante, deve fornire la prova contraria per esonerarsi dalla responsabilità,
- il danneggiato può limitarsi a fornire la prova del danno

Responsabilità oggettiva

Prescinde dal dolo e dalla colpa
L'autore risponde dell'illecito
senza possibilità di fornire prova
contraria

Responsabilità istruttore (esterna-)

- Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.” (comma 1).
- “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel periodo in cui sono sotto la loro vigilanza” (comma 2).
- “Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto” (comma 3).

● “precettori”



- tutti coloro che “per **pubblico** ufficio o per incarico **privato** impartiscono al minore un insegnamento culturale, tecnico, sportivo”, a tutti gli insegnanti, pubblici e privati, agli insegnanti di educazione fisica, **agli istruttori sportivi e agli allenatori (anche se non “abilitati”)**.
- hanno dovere di direzione e controllo sull’allievo (se mancanza di adeguato controllo = responsabilità)

- La responsabilità presuppone il compimento di un illecito da parte dell’allievo capace di intendere e volere (non coincide con la maggiore età).
- Si presuppone la violazione del dovere di sorveglianza e vigilanza.
- Il fondamento della responsabilità dell’istruttore prevista dall’art. 2048 c.c. si ravvisa nella **cd. culpa in vigilando** che è presunta dal legislatore –con una presunzione iuris tantum- per agevolare il danneggiato

Prova liberatoria

“non avere potuto impedire il fatto”:

- **Doverosa vigilanza (non in assoluto)**
- **Avere adottato le misure organizzative e disciplinari**
- **Insufficiente a prevenire il fatto**

• Insufficiente la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, **dopo** l'inizio della serie causale sfociata nella produzione del danno, ma richiede anche la dimostrazione di avere adottato, **in via preventiva**, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale” (Cass. 27/03/1984 n. 2027).

Evitare che si crei la situazione di pericolo



se la causa è ignota?

Se l'istruttore non ha fornito la prova
dell'impossibilità di impedire il fatto

+

Non è possibile ricostruire le esatte
modalità dell'evento

Cass.= responsabilità dell'istruttore

dovere di vigilanza

- **non** è predeterminato **in astratto** e con riferimento ad un modello generale, ma deve essere adeguato alle **circostanze concrete**

- l'oggetto deve essere diversificato in base alle modalità del fatto storico e di vari elementi: la pericolosità dell'attività sportiva, il grado di apprendimento, l'età, la formazione e la maturità dell'allievo.

Gesti improvvisi e repentini?

🌐 “l'evento è stato imprevedibile, improvviso, tale quindi che malgrado la dovuta vigilanza non avrebbe potuto essere impedito o evitato”

1. I gesti repentini sono imprevedibili, non prevedibili e quindi non prevenibili, non evitabili
2. Anche i fatti repentini sono prevedibili da parte del soggetto preposto alla vigilanza posto che:
“un gesto repentino e improvviso non è anche imprevedibile perché l'esperienza quotidiana insegna che, in genere, nella condotta dei ragazzi sono sempre prevedibili gesti inconsulti e pericolosi anche se improvvisi”

responsabilità dell'allenatore anche per
•metodologia d'allenamento e conseguenze sullo stato di salute degli atleti (si pensi alle conseguenze derivanti da carichi di lavoro eccessivi o alla ripresa affrettata dell'attività sportiva dopo un infortunio, ipotesi può comportare la responsabilità solidale dello staff sanitario oltre che della società sportiva)

Il Trib. di Milano 28 settembre 1995:

- Responsabilità dell'istruttore e del gestore della palestra, per l'incidente incorso ad un allievo durante l'esecuzione di un esercizio ginnico di **inutile pericolosità**, richiesto dall'istruttore.

[Non adeguato alle condizioni del soggetto]


- Istruttore dev'è sapere riconoscere e valutare i diversi limiti fisici e psichici delle persone che frequentano i corsi, al fine di evitare che subiscano lesioni.

i corsi di ginnastica sono aperti alle persone di tutte le età, dotate ciascuna di una propria diversa preparazione psicofisica, è necessario che l'istruttore sia in grado di valutare preventivamente non solo **l'utilità in assoluto di un esercizio**, ma anche **la concreta idoneità di ogni allievo ad affrontarlo** senza correre inutili rischi.

Allievi maggiorenni?

- No = 1° comma.
- Si (2° comma non prevede la minore età) se si tratta di fatti collegati allo svolgimento dell'attività anche per i maggiorenni soprattutto se **principianti**, Sul dovere di vigilanza prevale la competenza o meno

Responsabilità per condotte autolesive:

1. Art. 2048 c.c. tutela degli allievi per ogni lesione;
2.  Art. 2043 c.c. perché 2048 solo esterna;
3. Art. 1218 c.c. non c'è fatto illecito (solo danno a terzi), inadempimento di un'obbligazione di protezione

Dovere di protezione della salute (32 cost.):

1. Responsabilità se carico di lavoro eccessivo;
2. Infortuni
3. Mancata tutela sanitaria

**Art. 2047 c.c. se il
soggetto è incapace di
intendere e volere.**

- Allievo è incapace, risponde solo l'istruttore.
- se allievo è capace risponde (2043 c.c.) in solido con l'istruttore

Responsabilità società

(art. 2049 c.c. “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti”)



Responsabilità istruttori

Presupposto per la responsabilità dell’art. 2049 c.c. è:

- il **rapporto di preposizione o dipendenza**, in cui un soggetto utilizza e dispone del lavoro altrui
- ipotesi tipica è il **lavoro subordinato** eseguito per conto e sotto la direzione di altri
- altre fattispecie in cui il preposto realizza un’opera o un servizio sotto il controllo o la sorveglianza del preponente -anche in mancanza di un contratto- posto che l’elemento imprescindibile è costituito dalla presenza di un **incarico conferito dal preponente** al preposto con conseguente potere di controllo, vigilanza, direzione



il collegamento funzionale dell'illecito con le mansioni svolte dal dipendente;
Quindi si esclude la responsabilità del dipendente per i fatti commessi durante lo svolgimento dell'attività privata.

**1. Responsabilità per i danni
che l'allievo cagiona ad altri
-in solido a quella
dell'allenatore-**



**2. Responsabilità per i danni
subiti dall'allievo** (sollecita la
ripresa dell'attività dell'atleta che ha
subito vari infortuni)

Responsabilità del gestore (sicurezza impianto)

art. 2043 c.c.

art. 2050 c.c. (aggravata)

“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

Attività pericolose:

- Manca una legge, in passato:
- pericolose solo le attività definite tali da provvedimenti legislativi o TPS;

- Criterio casistico basato sull'accertamento concreto della pericolosità; elevata percentuale di rischio;

- “per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno” per la loro spiccata potenzialità offensiva

La gestione di una **piscina** non rientra tra le attività incluse fra quelle pericolose "ex lege" ai sensi dell'art. 2050 c.c.; la prova della pericolosità, da fornirsi secondo una prognosi postuma "ex ante", ossia sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento dell'evento, spetta al danneggiato". (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2005 n. 10027).

Art. 2051 c.c. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”

danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, per il terreno a causa di difetti di manutenzione ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale disponendo che “

Per insidie del terreno

In passato no perché non è fonte di pericolo e quindi si obbliga a particolare dovere di vigilanza o controllo.

art. 2051 c.c. non è necessario che la cosa presenti un'intrinseca pericolosità, essendo sufficiente che la stessa sia idonea a produrre danno, ha considerato irrilevante la circostanza che il campo da tennis fosse, in quanto sprovvisto di dinamismo causale, inidoneo a cagionare danni alla persona.

Art. 2049 c.c.

Gestore ha il dovere di **vigilanza** e di **controllo sull'attività** che si esercita nella struttura e **sull'operato del personale** (collaboratori, direttore tecnico, responsabile sanitario ed istruttori), con conseguente responsabilità per fatti illeciti compiuti da questi, ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Responsabilità del **gestore** e chi lo detiene a qualunque titolo:

responsabilità per i danni subiti dagli utilizzatori dell'impianto se non sicuro o non idoneo (difetto di manutenzione).

proprietario dell'impianto (art. 2053 c.c.) :

responsabile per i danni riconducibili alla rovina di edificio non dovuti a fatti imputabili al gestore.

responsabilità dell'organizzatore di competizioni sportive

**-persone fisica, giuridica, comitato che
promuove una competizione
assumendosi tutte le responsabilità-**

- verso gli atleti
- Verso gli spettatori

Verso gli atleti:

- Controllo idoneità fisica
(manifestazioni ufficiali con
predisposizione assistenza
sanitaria)
- Idoneità dei luoghi, non è
sufficiente l'omologazione
- Idoneità degli attrezzi

Responsabilità verso gli spettatori:

● Responsabilità contrattuale se a pagamento –pagamento biglietto= visione partita e incolumità-;

● Responsabilità extracontrattuale se non a pagamento.

Imprudenza ad esempio, ammettere il pubblico lungo i bordi del campo da gioco senza adeguata protezione fissa

Responsabilità extracontrattuale:

1. Art. 2043 c.c.
2. Art. 2050 c.c. se attività pericolosa
3. Art. 2049 c.c. per fatto dei dipendenti

La regolamentazione giuridica degli impianti sportivi (attività non agonistica)

Leggi regionali + regolamenti
(d.p.r. 1977)

Solo alcune regioni hanno
regolamentato, comunque
profonde differenze

Legge regionale n. 47 del 1997 +

Regolamento 28 febbraio 2005,
n. 14

L.r. 1997 n. 47 = disposizioni generali, specificate dal regolamento (requisiti tecnici, di sicurezza, e igienico-sanitari degli impianti per lo svolgimento di attività motoria non disciplinata dalle federazioni, modalità per l'autorizzazione e la vigilanza)

L'apertura e l'esercizio dell'impianto sono subordinati ad autorizzazione comunale (**revocata o sospesa** se vengono meno i requisiti) rilasciata in presenza dei requisiti:

- Conformità impianto e attrezzature al regolamento;
- Polizza (**responsabilità civile obbligatoria**) a favore degli utenti per gli eventi dannosi derivanti dallo svolgimento dell'attività;

L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.

Se manca l'autorizzazione?

Sanzione pecuniaria (aumentata se recidiva)



+

Chiusura dell'impianto fino all'autorizzazione

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni e l'applicazione delle sanzioni sono di competenza dei Comuni che introitano i relativi proventi

Regolamento n.14 del 2005

a) disciplina i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l'esercizio delle attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica e sportive in genere **non regolamentate dalle federazioni sportive nazionali aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)..... ovvero non rientranti nei programmi di educazione fisica previsti dal competente Ministero:**

Quali impianti disciplina?



Palestre, centri fitness, le piscine?

Art. 2, 10 =sale...

Art. 4 = superficie, sale....

Mai riferimento al bagnino

Già in vigore (dal 9 aprile 2005) per i nuovi impianti



Per quelli esistenti a tale data = 36 mesi
per adeguarsi

istruttori:

(alcuni r.r. qualifica solo se a pagamento o a discrezione del titolare)

Per l'esercizio delle attività motorio-ricreative, ogni impianto deve utilizzare istruttori provvisti di diploma di **laurea in scienze motorie** o del diploma conseguito presso l'**ISEF** o di titolo equivalente ai sensi della normativa comunitaria, o, limitatamente alla pratica delle singole discipline, **tecnici abilitati dalle federazioni** sportive nazionali che abbiano frequentato corsi integrativi con superamento di prova finale di qualificazione, promossi dal CONI o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva.

Direttore tecnico (anche altre regioni), organizzazione e controllo=longa manus del titolare, figura centrale

- a) **organizza** le attività motorie programmate dal titolare;
- b) **supervisiona/controllo** lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;
- c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;
- d) cura **l'efficienza delle attrezzature** e **segnala** al titolare eventuali carenze dell'impianto;
- e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario di cui al comma 4 e gli operatori;
- f) **imposta l'attività motoria personalizzata** per ciascun utente, secondo le indicazioni del responsabile sanitario e risponde della **corretta esecuzione** da parte degli operatori. **il direttore tecnico deve acquisire per ciascun iscritto la relativa certificazione medica di buona salute, atta alla pratica sportiva non agonistica.**

Responsabilità +risarcimento (direttore+gestore)

- mancato o negligente controllo dello svolgimento delle attività;

- mancata informazione al titolare dell'inefficienza o mancata cura;

Attività personalizzata: **mancato rispetto delle direttive** del responsabile sanitario, non **corretta esecuzione degli operatori**

Responsabile sanitario

garantisce la **tenuta di una apposita scheda** riservata sullo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando in essa eventuali limiti rispetto all'attività svolta nell'impianto;

- b) collabora con il titolare di cui al comma 1 dell'articolo 8 nell'allestimento delle strutture e delle attrezzature di primo soccorso;

- c) controlla che l'eventuale **uso di integratori alimentari**, di dichiarata e comprovata composizione, sia destinato a correggere problematiche cliniche;

- d) collabora con il direttore tecnico nella **personalizzazione** delle attività ginniche praticate dall'utente.

Attività motoria in palestra:



Personalizzata secondo le esigenze dell'utente

Equipe= medico (esame, scheda)

Direttore tecnico (imposta l'attività e risponde dell'operato)
operatori

Quale tutela sanitaria per gli utenti delle palestre?



Non c'è una legge statale, non rientra fra le attività per cui= visita di idoneità (all'estero no)

Attività agonistica (decreto ministero della Sanità 18/2/1982)

+

**circolare 18/3/1996 n. 500
emanata dal Ministro della
Sanità “linee guida per
l’organizzazione omogenea della
certificazione di idoneità
dell’attività sportiva agonistica**

A chi si applica? Coloro che praticano attività agonistica

- Agonismo definito dalle federazioni;
Visita specifica per la disciplina sportiva (sport non compreso, quello più simile, ma sempre FSN)
- Gli accertamenti sono stabiliti nell'allegato e sono diversi per gli sport (maggior o minor impegno fisico) validità per ciascuno sport

Certificato di idoneità necessario
per la **partecipazione alle gare**,
conservato presso la società di
appartenenza

Responsabilità FIGC

**Attività non agonistica (decreto
ministero della sanità 28/02/1983)
per chi è previsto il controllo
sanitario?**

Coloro che:

-Praticano attività organizzate dal CONI, da società affiliate alle FSN o agli EPS riconosciuti dal CONI e non sono considerati atleti agonisti ex dm 1982

-Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche

-giochi gioventù nelle fasi che precedono quella nazionale



Quale tutela?

Sottoporsi a visita medica,
annualmente, per accertare lo
stato di buona salute (pediatri e
medici medicina generale)

Fitness: vuoto normativo secondo la legge statale

 **Quali soluzioni sono
possibili?**

Tutela gestori e utenti

1. Certificato di buona salute

**nb. non può essere
sostituito da
un'autocertificazione!!!**

**Clausole di esonero da
responsabilità** con cui l'utente
esonera il gestore da ogni
responsabilità

Clausole di esonero sono nulle nessuna tutela per il gestore

Art. 1229 c.c. = nullo il patto preventivo di esonero
o responsabilità per fatti contra o.p.

+

Art. 5 c.c (divieto di disposizione atti del proprio
corpo se diminuzione permanente integrità fisica)

Certificato non garantisce una tutela assoluta

Responsabilità gestore, istruttore
(extrac.), medico (extrac. e contr.
da contatto) che deve evidenziare i
limiti rispetto alle attività del centro

Dopo il regolamento maggiori responsabilità per il medico



Medico collabora con il direttore tecnico nella personalizzazione delle attività ginniche praticate dall'utente.

Ora anche medico = garantisce la tenuta di una apposita scheda riservata sullo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando in essa eventuali limiti rispetto all'attività svolta nell'impianto (se omette)

**Se il regolamento
regionale vale solo per
le palestre. Per gli altri
impianti?**

Esempio, piscina acquagym?
Vuoto normativo

**Risarcimento danno:
danno ingiusto =lesione di una
situazione giuridica tutelata**

diverso è il presupposto

Diversa se:

a) sport non violenti (si seguono i normali criteri);

b) sport violenti

violenza eventuale o necessaria :oltre il rischio consentito

“accettazione delle conseguenze lesive riconducibili all’alea normale connaturata all’attività praticata”.

“L’ambito del rischio consentito è più ampio di quello del mero rispetto delle regole perché comprende ogni condotta funzionale all’attività sportiva, quindi, anche l’azione vietata dalle regole, ma rientrante nella normale ‘dialettica’ del gioco”

**“il rischio accettato e accettabile varia,
infatti,
seconda che si tratti di incontro tra
professionisti o fra dilettanti, di
semplice allenamento, o di gara
amichevole, fino a dovere diventare
minimo nel caso di incontri fra squadre
di ragazzi o fanciulli”**

**non viene superato il rischio
consentito se
è cagionato durante un’azione di
gioco finalisticamente inserita
nello svolgimento della gara e
commessa con una violenza
compatibile con quella prevista
dalle regole del gioco**

Quale è la violenza ammessa?

“Nel gioco del calcio, ad esempio, si potranno considerare come ipotesi rientranti nella violenza base le percosse o le lesioni lievi (graffi, escoriazioni, ematomi) ricollegabili ad una carica spalla a spalla con l'avversario: tali offese consentono infatti alla vittima di continuare la partita e sono legate all'essenza stessa del gioco.

Esulerebbe invece dalla violenza base una lesione più grave (ad esempio frattura di un arto) in quanto impedisce il regolare svolgimento del gioco, obbligando lo sportivo che abbia subito l'offesa ad abbandonare la partita.

Viceversa nel gioco del pugilato, potranno essere considerate funzionali al gioco...anche offese più gravi che una momentanea perdita di coscienza o l'impossibilità per il pugile di continuare la partita.

lesioni finirebbero per essere disfunzionali al gioco, ed esulerebbero quindi dalla violenza base, qualora avessero una gravità tale da essere irreversibili o almeno tali da determinare, per un periodo di tempo superiore a quello normale, la impossibilità per la persona offesa di partecipare a nuovi incontri di boxe.”



Quali danni?



 **Se si supera il limite**

Quali danni sono risarciti?

Danni patrimoniali **(necessaria la prova anche dell'ammontare)**

Danno emergente/lucro cessante

Danno emergente
spese mediche, attrezzature, ecc...
= per atleta dilettante e professionista


Lucro cessante

**Perdita di guadagno (mancata
retribuzione o introiti dagli sponsor)**

Salute= danno biologico

consiste nella lesione dell'integrità psicofisica considerata in modo autonomo rispetto agli eventuali pregiudizi di ordine economico che tale lesione può avere cagionato al danneggiato

Danno morale (ansia, sofferenze, patemi d'animo)= è transitorio

Art. 2059 c.c.= solo nei casi previsti dalla legge

**Danno esistenziale “ogni
compromissione di attività realizzatrici
della persona umana”
=compromissione spesso irreversibile**

Art. 2059 c.c.

**Danno esistenziale
(impossibilità di svolgere
anche temporaneamente
l'attività sportiva)**

Compromissione delle attività
realizzatrici della persona umana
(anche **impedimento allo sport**)

**1. Danno esistenziale + 2.
danno biologico + 3.
Danno morale
art. 2059 c.c.**

 **Art. 2059 c.c.**

Nuova interpretazione= non solo
se c'è reato

Quantum?

Per la quantificazione:

1. Danno biologico= tabelle
(invalidità temporanea totale e parziale)
2. Danno esistenziale
Percentuale del biologico
maggiore del danno morale
perché non è transitorio
3. Danno morale=Percentuale del biologico

 **Art. 2059 c.c.**

Discusso per inadempimento